



COMUNE DI PIANORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

numero **81** del **20/10/2021**

APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALL'IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN AMBITO LAVORATIVO PUBBLICO – PRIMA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LE VERIFICHE ED I CONTROLLI

Il giorno **20 ottobre 2021** alle ore **17:00** in modalità di videoconferenza, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto, è convocata la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Franca FILIPPINI	Sindaco	presente
Flavia CALZÀ	Vicesindaco	presente
Giancarlo BENAGLIA	Assessore	presente
Stefano BUGANÈ	Assessore	presente
Marco ZUFFI	Assessore	presente

Il Segretario Generale, **MARCO CARAPEZZI**, assiste alla seduta e provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **FRANCA FILIPPINI**, assume la presidenza per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

(La seduta di Giunta comunale ha luogo in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27, nel rispetto dei criteri definiti dal Sindaco con decreto n. 9 del 08/04/2020. Il sistema di videoconferenza utilizzato garantisce la possibilità di partecipazione a tutti i componenti e di poterne accertare l'identità, assicura il regolare svolgimento della seduta e delle funzioni del segretario generale e permette di constatare e proclamare i risultati delle votazioni).

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il DL n. 127 del 21.09.2021, recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening" che ha esteso, a decorrere dal 15 ottobre e fino al termine della cessazione dello stato di emergenza, 31 dicembre 2021, a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi incluse, pertanto, le Amministrazioni comunali, l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa;

Precisato che:

- il provvedimento coinvolge ogni soggetto che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione;
- sono esclusi dall'obbligo di esibire il green pass la categoria degli utenti cioè coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare;
- sono altresì esclusi dall'obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute;
- al di fuori delle predette esclusioni, l'accesso al luogo di lavoro non è consentito a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione e in grado di esibirla in formato cartaceo o digitale;
- il dipendente che dichiara o comunica di non essere in possesso del Green pass o che non sia in grado di esibirlo al momento della verifica, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione del Green pass e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,

Preso atto che è competenza del datore di lavoro:

- definire entro il 15 ottobre le modalità per l'organizzazione delle verifiche;
- assicurare il rispetto delle prescrizioni;
- individuare formalmente i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni;

Atteso che in base all'organizzazione che il Comune di Pianoro la figura del datore di lavoro è in capo al Sindaco legale rappresentante dell'ente che con il presente provvedimento intende trasferire le funzioni di datore di lavoro solo per quanto concerne e previsto dal D.L.127/2021 ad ogni singolo Responsabile di Area per quanto di propria competenza ed in riferimento al solo personale assegnato;

Visto il DPCM assunto su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro della Salute del 12.10.2021, con il quale vengono approvate *le Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale;*

Ritenuto necessario assumere in prima battuta delle linee di indirizzo di natura organizzativa al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni del citato DL n. 127/2021 conformemente alle Linee Guida ministeriali di cui sopra;

Acquisiti, ai sensi del vigente art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi sulla proposta di deliberazione e sottoscritti con firma digitale rispettivamente dal Segretario Generale e dal Responsabile Finanziario;

Con votazione eseguita mediante appello nominale e voto palese espresso tramite affermazione vocale, con il risultato di voto favorevole unanime,

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) di approvare le allegate linee di indirizzo di natura organizzativa in attuazione del DL n. 127/2021 [allegato 1], che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) di nominare con la presente deliberazione i Responsabili di Area titolari di P.O. – capi area – ognuno per quanto di propria competenza ed in riferimento al solo personale assegnato, quali Datori di Lavoro limitatamente alle finalità di quanto previsto dal D.L.127/2021;
- 3) di precisare che, in caso di assenza temporanea dei capi area, la loro sostituzione e gli adempimenti conseguenti sono disciplinati – così come già previsto dalla delibera di Giunta Comunale n. 41 del 03.06.2020 – mediante le figure del Segretario Generale e del Vicesegretario;
- 4) di disporre la trasmissione del presente atto a tutti i dipendenti dell'ente per il tramite dei Responsabili di Area;
- 5) di trasmettere il presente atto, per il tramite dell'ufficio personale, alle R.S.U. aziendali e alle OO.SS territoriali.

Con successiva e separata votazione favorevole ed unanime, eseguita mediante appello nominale e voto palese espresso tramite affermazione vocale, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, attesa l'urgenza di rendere operative le misure organizzative definite con il presente atto.

LINEE DI INDIRIZZO IN ATTUAZIONE DEL DL N. 127/2021: PRIMA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LE VERIFICHE ED I CONTROLLI.

Le presenti Linee di indirizzo hanno lo scopo di definire le modalità di controllo del possesso della Certificazione Verde (Green Pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro dal 15 ottobre 2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza, ad oggi prevista per il 31 dicembre 2021.

DEFINIZIONI

Green Pass–Certificazione Verde: certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre bidimensionale (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia, viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute. Le modalità di ottenimento della Certificazione Verde sono indicate nel D.L. 52/2021.

Datore di Lavoro: ai fini del DL n. 127/2021 è colui che deve definire entro il 15.10.2021 le modalità per l'organizzazione delle verifiche del green pass per l'accesso ai luoghi di lavoro, presiedere al rispetto ed all'attuazione delle procedure e delle misure organizzative, individuare formalmente i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. Per il Comune di Pianoro, in adempimento al presente provvedimento, ed in ossequio a solo quanto previsto e disciplinato dal D.L.127/2021, datore di lavoro è ciascun Responsabile di Area per il personale ad esso assegnato.

Incaricato al Controllo: persona, formalmente incaricata dal datore di lavoro per la verifica del possesso del green pass.

Interessato: lavoratore o altra persona che deve accedere al luogo di lavoro, formazione o di volontariato.

Verifica C19: Applicazione avente scopo di verificare codice a barre bidimensionale (QR Code) per la verifica del possesso della Certificazione Verde.

PREMESSA

Il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ha esteso a tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) di cui all'articolo 9, comma 2 del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Nello specifico l'**obbligo decorre dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.**

Tale obbligo è **escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.**

Si evidenzia che **il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19.** In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere da quale ne sia l'origine – non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

A) SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA DEL GREEN PASS.

Dal 15.10.2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza ad oggi prevista al

ALLEGATO 1

31.12.2021, chiunque acceda alle strutture comunali per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione, deve essere in possesso ed esibire su richiesta la Certificazione verde Covid-19 (green pass).

Le categorie di soggetti sottoposti alla verifica del green pass, risultano essere le seguenti:

A.1: personale che svolga a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nell'ente (personale di ruolo, a tempo determinato, incaricato somministrato, comandato in entrata, personale con contratto formazione e lavoro, tirocinio, volontariato, etc.).

A.2: soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso l'ente ivi inclusi i cosiddetti "visitatori" ovvero coloro che accedono agli uffici per ragioni diverse dalla fruizione dei servizi erogati dall'ente; rientrano in detta categoria coloro che, ad esempio, si recano in Comune per partecipare ad una riunione o un incontro o simili, addetti esterni alla manutenzione di impianti o apparecchiature, fornitori, corrieri, etc.

A.3: i titolari di cariche elettive o istituzionali quali Sindaco, Assessori, Consiglieri dell'ente ovvero altre autorità politiche o istituzionali che ivi si recano presso il Comune per lo svolgimento di una qualsiasi attività istituzionale.

B) SOGGETTI ESENTI DALLA VERIFICA DEL GREEN PASS.

Restano esclusi dalla verifica del green pass le seguenti categorie:

- B.1 **UTENTI:** sono tutti coloro che si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare; in altri termini, si tratta dei cittadini-utenti che accedono alle strutture del Comune negli orari di ricevimento degli uffici per usufruire dei servizi erogati dal Comune.
- B.2 **ESENTI DALLA CAMPAGNA VACCINALE:** si tratta dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con le Circolari del Ministero della salute n. 0035309-del 04/08/2021, n.35444 del 5 agosto 2021 e n. 0043366 del 25/09/2021.

In particolare, nella certificazione di esenzione saranno presenti le seguenti informazioni:

- o i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita);
- o la dicitura: "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n 105";
- o la data di fine di validità della certificazione, utilizzando la seguente dicitura "certificazione valida fino al _____";
- o dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
- o Timbro e firma del medico certificatore (anche digitale) con numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale del medico certificatore.

Per i soggetti appartenenti alla presente categoria (esenti dalla campagna vaccinale) il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR code in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

STRUMENTI TEMPORANEI: Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid-19 da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di

ALLEGATO 1

medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano o refertano:

1. avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2 (effettuazione prima dose da almeno 14 giorni),
2. avvenuta guarigione da COVID-19 negli ultimi 6 mesi,
3. effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2 (rapido 48 ore, molecolare 72 ore).

Nota bene:

- **non sono consentite deroghe; in particolare, non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire a lavoro agile sulla base del mancato possesso del green pass o dell'impossibilità di esibire la certificazione;**
- **resta inteso che in nessun caso è consentita alcuna forma di autocertificazione del possesso del green pass.**

C) MODALITÀ DI VERIFICA DEI GREEN PASS.

Dal DPCM del 12.10.2021, Linee Guida in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde covid-19 per le pubbliche amministrazioni, si legge quanto segue:

Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro. Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

È pertanto un preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione.

Tale obbligo, peraltro, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione.

Tanto premesso, il Comune di Pianoro, intende effettuare le verifiche in ordine al possesso del green pass, come segue.

Dal 15.10.2021, fino alla cessazione dello stato di emergenza ad oggi prevista al 31.12.2021, la verifica dei soggetti di cui al precedente punto "A" circa il possesso della certificazione verde COVID-19, **sarà effettuata giornalmente con controllo dei QR code** (su supporto digitale o cartaceo), con una delle seguenti modalità:

- **Accertamento all'ingresso.**

il controllo dei QR code sarà anzitutto assicurato con scansione del codice mediante appositi dispositivi di lettura fissi dotati dell'app ufficiale rilasciata dal Ministero della Salute "VerificaC19" installati in prossimità dei marcatempo presenti presso la sede municipale di Piazza dei Martiri, la sede della Biblioteca comunale Silvio Mucini e presso la sede del magazzino comunale di Via del Lavoro.

Pertanto, tutto il personale dipendente (di cui alla lettera A.1) è tenuto, all'atto della presa in servizio e prima della rilevazione del badge a mezzo del marcatempo, a provvedere alla verifica del green pass utilizzando l'apposito dispositivo di lettura per la relativa verifica.

Al fine di assicurare una capillare attuazione delle misure di cui sopra, i dipendenti delle sedi distaccate di Affari Demografici, Personale, Polizia Locale, Istruzione, cultura e sport sono tenuti a prendere servizio con le modalità di cui sopra (preventiva verifica green pass e successiva marcatura badge) presso la sede municipale di Piazza dei Martiri.

ALLEGATO 1

Quanto sopra vale anche per le restanti categorie di utenti di cui alle lettere A.2 e A.3 nella misura in cui la predetta verifica mediante dispositivi fissi sia possibile effettuarla al momento dell'accesso ad una delle sedi dotate di detti dispositivi.

Nell'orario di presenza in servizio e compatibilmente con le attività in corso di svolgimento, il personale addetto al centralino presterà la necessaria assistenza fornendo le opportune istruzioni.

- **Accertamento successivo.**

In tutti i casi in cui la verifica del green pass non avvenga o non possa avvenire all'atto dell'accesso delle sedi comunali con le modalità sopra descritte, detta verifica verrà effettuata da ciascun Responsabile di Area, o soggetto da questi formalmente incaricato, mediante dispositivo di lettura mobile (smartphone) fornito dall'ente e dotato dell'app ufficiale rilasciata dal Ministero della Salute "VerificaC19".

Nell'atto di individuazione, il Responsabile di Area, in veste di datore di lavoro ai soli fini del D.L.127/2021, andrà a precisare le istruzioni in ordine alle modalità di verifica ed il rispetto della riservatezza dei soggetti sottoposti a verifica, secondo apposita, successiva ed ulteriore modulistica che a breve verrà fornita mediante apposito provvedimento del Segretario Generale.

D) CONSEQUENZE IN CASO DI MANCANZA DI GREEN PASS.

La regola stabilita dal vigente quadro normativo è dettata dal comma 6, art. 1, DL 127/2021: qualora un dipendente comunichi di non essere in possesso della certificazione verde o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato *"assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati"*.

Pertanto, si possono, in concreto, verificare i seguenti casi:

- **Il dipendente comunica preventivamente al proprio Responsabile e al Responsabile Servizio Personale di non essere in possesso del green pass e di non accedere al luogo di lavoro.** In tal caso i predetti responsabili provvederanno ad assumere il provvedimento di "assenza ingiustificata" ai sensi del sopra richiamato c. 6, art. 1, DL 127/2021. Conseguentemente, ciascun giorno di mancato servizio, fino alla esibizione della certificazione verde, è considerato assenza ingiustificata. Fino all'esibizione del certificato verde, inoltre, il dipendente non potrà prendere servizio con la modalità del lavoro agile.
- **L'assenza ingiustificata del lavoratore viene rilevata d'ufficio o su indicazione del Responsabile di Area.** In tal caso il Servizio Personale, d'ufficio e/o su indicazione del competente Responsabile di Area, verificato che la mancata rilevazione in presenza del dipendente non sia dovuta ad altro motivo legittimo (ferie, permesso o altro titolo di assenza preventivamente autorizzato), provvede a comunicare all'interessato, anche con semplice mail, l'"assenza ingiustificata" per l'avvio della procedura di "assenza ingiustificata" ai sensi del sopra richiamato c. 6, art. 1, DL 127/2021 con le conseguenze del punto di cui sopra.
- **La non validità del green pass viene rilevata prima dell'accesso alla sede municipale.** Sarà inibito al soggetto sottoposto a controllo l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.

Se il soggetto sprovvisto di green pass è un dipendente dell'ente, il Responsabile di Area ne darà immediata comunicazione al competente al Servizio Personale per l'avvio della procedura di "assenza ingiustificata" ai sensi del sopra richiamato c. 6, art. 1, DL 127/2021 con le conseguenze del punto di cui sopra.

ALLEGATO 1

Se il soggetto sprovvisto di green pass NON è un dipendente dell'ente (es. visitatore o collaboratore), il soggetto verrà invitato ad allontanarsi e il competente il Responsabile di Area o il Segretario Generale o il Vicesegretario provvederanno all'eventuale notifica al Datore di lavoro o Presidente nel caso, rispettivamente, di dipendenti di aziende o di volontari di associazioni.

- **La non validità del green pass viene rilevata dal Responsabile di Area (o suo incaricato) in un momento successivo all'accesso al luogo di lavoro.** Laddove la mancanza o la validità del green pass dovesse essere rilevata dopo l'accesso alla struttura, il Responsabile di Area, una volta accertato che l'accesso alla sede di lavoro è avvenuto senza valida certificazione, provvede ad intimare al soggetto di lasciare immediatamente la struttura.

Se il soggetto sprovvisto di green pass è un dipendente dell'ente, il Responsabile di Area ne darà immediata comunicazione al Servizio Personale anzitutto per l'avvio della procedura di assenza ingiustificata con le conseguenze già viste, ferme restando, in tal caso, le conseguenze disciplinari per violazione delle disposizioni sull'organizzazione e sicurezza sul lavoro. Inoltre, il medesimo Servizio Personale provvederà a comunicare la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Se il soggetto sprovvisto di green pass NON è un dipendente dell'ente, il Responsabile di Area o il Segretario Generale o il Vicesegretario provvederanno all'eventuale notifica al Datore di lavoro o Presidente nel caso, rispettivamente, di dipendenti di aziende o di volontari di associazioni. Provvederanno, in ogni caso, a comunicare la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, al Prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

Resta inteso che il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità di natura penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

E) STRUMENTI DI VERIFICA E RACCOLTA DATI

Per lo svolgimento dell'attività di verifica di cui al presente atto, i Responsabili di Area, o i soggetti da questi formalmente incaricati, utilizzano esclusivamente i dispositivi messi a disposizione dell'ente non potendo utilizzare dispositivi privati.

In ossequio alla disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque mai consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.

F) NORMA DI CHIUSURA.

Si rinvia integralmente a quanto specificato dal sopra richiamato DPCM del 12.10.2021, ove testualmente viene precisato quanto segue:

Come previsto dall'articolo 3, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6, dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Tale ipotesi, tuttavia, non fa venire meno l'obbligo di effettuare i controlli all'accesso o quelli a campione, tenuto conto che, in ogni caso, il possesso del green pass non è, a legislazione

ALLEGATO 1

vigente, oggetto di autocertificazione.

*Nel caso in cui dalle predette comunicazioni si dovesse rilevare una interruzione di servizio essenziale, **il Sindaco o il datore di lavoro per le altre amministrazioni, potrà attivare, in via d'urgenza, convezioni tra enti senza particolari formalità. Ai medesimi fini può essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di green pass.***



APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO RELATIVE ALL'IMPIEGO DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 IN AMBITO LAVORATIVO PUBBLICO – PRIMA DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LE VERIFICHE ED I CONTROLLI

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)
RESI CON FIRMA DIGITALE SULLA
PROPOSTA N. 87 DEL 20/10/2021**

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA	In ordine alla REGOLARITA' TECNICA , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 20/10/2021	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Marco Carapezzi

IL RESPONSABILE FINANZIARIO	In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE , parere: FAVOREVOLE	
	Pianoro, 20/10/2021	IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Laura Ciancabilla



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Franca Filippini

Il Segretario Generale
F.to Marco Carapezzi

Documento prodotto in originale informatico e sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 20 comma 1-bis del Codice dell'amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.).

COPIA DI ORIGINALE INFORMATICO

Il presente documento è copia dell'originale informatico sottoscritto con firma digitale, formato e detenuto da questa Amministrazione.